



# STUDIO RICCI INFORMA



tempi moderni - giornale periodico studio Ricci aut. Tribunale di Napoli

7 aprile 2016



## LE NUOVE REGOLE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DAL 2016

### Le nuove regole del bilancio consolidato

Dal 1° gennaio 2016 l'art. 7 del D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015, in attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE, ha apportato alcune modifiche in tema di bilancio consolidato. Tali modifiche hanno effetto dal 1° gennaio 2016 per quei soggetti che hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

In particolare l'articolo 7 del D.Lgs. 139/2015 ha modificato il D.Lgs. 127/1991 in materia di redazione del bilancio consolidato, con riferimento:

- ai soggetti tenuti a predisporre il bilancio consolidato, modificando i casi di esonero ed esclusione;
- alla composizione e alle modalità di redazione del bilancio consolidato;
- al contenuto della nota integrativa.

E' bene precisare che sono tenute al bilancio consolidato le S.p.A. le S.A.p.A. le S.r.l. che possiedono una partecipazione di controllo in un'altra società, nonché gli enti Pubblici, le Cooperative e le Mutue assicuratrici che controllano una S.p.A. una S.A.p.A. o una S.r.l., tuttavia, le controllanti sono esonerate dalla redazione di detto bilancio, come dettato dall'art. 27 del D.Lgs 127/1991, se per due esercizi consecutivi non superano unitamente alle loro controllate i seguenti nuovi limiti :

- 20 milioni di euro del totale dell'attivo dello stato patrimoniale (in precedenza 17,5 milioni di euro);
- 40 milioni di euro del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (in precedenza 35 milioni di euro);
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio (importo invariato).

Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, a prescindere dal superamento delle soglie

quantitative di cui sopra, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussisteva comunque se la controllante o una delle imprese controllate aveva emesso titoli quotati in Borsa ( art. 27 comma 2 ).

Dal 1° gennaio 2016 tale comma viene così sostituito : “L’esonero previsto dal comma precedente non si applica se l’impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”.

L’obbligo pertanto sussisterà comunque per i seguenti enti di interesse pubblico:

- società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
- banche;
- imprese di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- imprese di riassicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;
- società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- società di gestione dei mercati regolamentati;
- società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- società di intermediazione mobiliare;
- le società di gestione del risparmio;
- le società di investimento a capitale variabile;
- gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
- gli istituti di moneta elettronica;
- gli intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del TUB.

L’art. 7 comma 2 del citato D.Lgs 139/2015 modificando l’articolo 28 ha previsto una nuova ipotesi di esonero nel caso in cui la controllante detenga partecipazioni di controllo esclusivamente di imprese che possono essere escluse dal consolidamento ovvero:

- la loro inclusione sarebbe irrilevante al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo;
  - l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è sottoposto a gravi e durature restrizioni;
  - in casi eccezionali (parole aggiunte dall’articolo 7, secondo comma, D.Lgs. 139/2015), non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni alla redazione del bilancio consolidato;
  - le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
- Infine altro caso di esonero si ha in presenza di subholding ossia quando : “ l’impresa controllante è a sua volta controllata per il 95% da altra impresa, ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale “. Tuttavia la controllante deve essere sottoposto a controllo il bilancio consolidato in Italia o in altro stato europeo e la controllata non deve aver emesso “ valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea. La controllata deve poi dare notizia delle ragioni dell’esonero nella nota integrativa e indicare la denominazione e la sede della controllante che redige il consolidato nonché depositare presso il Registro delle Imprese copie del relativo bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale.

7 aprile 2016

Pagina 3

**Comitato di redazione Tempi Moderni Studio Ricci**

**Direttore**

**Dott. Claudio Ricci**

**Pasquale Ricci**

Dottore Commercialista  
Revisore Legale Conti - CTU

**Claudio Ricci**

Dottore in Economia  
Consulente Esperto Tributario

**Paola Ricci**

Consulente del Lavoro  
Consulente Tecnico Tribunale

**Emilio Del Giudice**

Dottore Commercialista  
Ricercatore Università Federico II

**Riccardo Ricci**

Consulente Fiscale  
Operatore Tributario

**Daniele Balestrieri**

Dottore in Economia  
Consulente Tributario

**Ilari Sica**

Dottore in Economia  
Consulente Tributario

**Riccardo Pucci**

Dottore in Economia  
Consulente Tributario